



CYBEROO S.p.A.

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

**PREMESSE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ
DELL'IMPRESA E DELLE FUNZIONI
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

REVISIONE AL 7 GENNAIO 2025

1. La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa

1.1 Con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stato introdotto un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all'ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai "vertici" o dai sottoposti dello stesso ente.

1.2 Le fattispecie di reato punite sono sia a condotta dolosa (corruzione, concussione, truffa e simili, reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata, reati tributari) che a condotta colposa (infortuni di lavoro e reati ambientali). Le sanzioni previste dal decreto in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente sono pecuniarie e interdittive (dall'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, alla revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sino alla chiusura definitiva dell'impresa). Queste ultime possono essere applicate dal giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale.

1.3 La *ratio* della novità legislativa - che dà attuazione a precisi impegni assunti dall'Italia in sede internazionale ed allinea il nostro ordinamento a quelli di molti altri Paesi europei - è quella di prevedere un modello sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione. Si giustifica così il rilievo che assume l'adozione (e la efficace attuazione) da parte dell'impresa di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato (sulla scorta dell'esperienza dei *compliance programs* da tempo funzionanti negli Stati Uniti), e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. In quest'ottica, l'ancorare il rimprovero dell'ente collettivo alla mancata adozione o al mancato rispetto di standards doverosi, significa nell'ottica del legislatore motivarlo all'osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.

1.4 Notevole importanza è dunque assegnata alle condizioni organizzative dell'impresa: l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati, l'istituzione di un organismo di vigilanza, l'istituzione di un sistema disciplinare interno, infatti, consentono all'impresa, a seconda dei casi, di essere esonerata da responsabilità, di evitare la condanna alla sanzione interdittiva o di vedersi applicata una sanzione pecuniaria ridotta.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Codice etico adottati da Cyberoo

2.1 Cyberoo S.p.A. (di seguito anche la Società) ha deciso di dotarsi di un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di metterlo in atto al fine di prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la sua autonoma responsabilità.

2.2 La predisposizione del Modello ed il suo aggiornamento hanno rappresentato, inoltre, l'occasione per consolidare e rafforzare il sistema di governance della Società e per svolgere un'opera di sensibilizzazione del personale ai temi del controllo finalizzato alla prevenzione di comportamenti illeciti.

2.3 Il modello è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione rischi in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/01 ed è ispirato anche alle Linee Guida di Confindustria e a Regolamento UE 2023/2841 dettato in tema di cibersecurity¹. Il Modello contiene (sommariamente):

- i criteri di identificazione e nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, con individuazione delle funzioni e dei poteri di tale organismo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure (protocolli/procedure) indicate nel Modello;
- la descrizione dell'organizzazione aziendale ed una analisi dei rischi reato;
- l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- specifici protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire anche la creazione di fondi fuori bilancio, efficace misura di prevenzione con riferimento a talune rilevanti famiglie di reati;
- specifici protocolli relativi agli obblighi e alle modalità di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Il Modello della Cyberoo è articolato in tre parti: parte I) disposizioni generali; parte II) disposizioni relative ai processi sensibili; parte III) appendice normativa.

¹ Si fa presente che il Regolamento UE 2023/2841, ai sensi del suo articolo 3, contiene norme indirizzate non a soggetti privati ma a "soggetti dell'Unione" ovvero: istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi. Le prescrizioni di tale regolamento, essendo sufficientemente recenti, sono state però tenute in debito conto in seno alla redazione del Modello per Cyberoo.

2.4 L'ultima parte, che contiene la disciplina penalistica rilevante in materia e il diretto collegamento tra le fattispecie di reato e le attività tipiche dei processi organizzativi "sensibili", è funzionale anche alla diffusione, all'interno della Società, della conoscenza dei possibili comportamenti illeciti in concreto realizzabili nel quotidiano operare aziendale. Costituisce, inoltre, parte integrante del Modello il Codice Etico della Società allegato al medesimo Modello e che è ispirato ai seguenti principi:

- l'attività della Società è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la Società si impegna a che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti – nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente - osservino costante rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché delle regole organizzative e procedurali adottate dalla Società, in particolare di quelle espressamente previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione di reati;
- la Società si impegna ad adottare tutte le misure preventive volte a tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- la Società si impegna, nello svolgimento della propria attività, al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile;
- la Società riprova qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell'ipotesi in cui tale comportamento sia stato dall'agente realizzato a vantaggio o nell'interesse della stessa o nella convinzione di arrecarle un vantaggio;
- tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dalla Società e da soggetti agenti in nome e per conto della stessa devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente autorizzati, documentati e registrati;
- le trattative d'affari e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali della Società devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità;
- in particolare, nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni: i) sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, ii) l'influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; iii) sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori;
- la Società previene l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto della stessa;

- la Società deve impegnarsi ad un'effettiva diffusione al suo interno e nei confronti dei soggetti che con esso collaborano delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività della Società si svolga nel rispetto dei principi etici.

3. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

3.1 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'azienda, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

3.2 In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura monocratica. L'Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dall'amministratore, esso deve possedere i requisiti di onorabilità previsti, ed ha le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'amministratore dell'azienda sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

3.3 L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente all'amministratore e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'organismo di Vigilanza").

3.4 Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti all'amministratore i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto. Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'amministratore, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuiscono allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget

determinati da specifiche esigenze saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'amministratore e da questi approvate.

3.5 L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all'amministratore le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente. L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della società Cyberoo S.p.A., per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il RSPP), ovvero di consulenti esterni.

4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.1 All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- segnalare all'amministratore eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
- segnalare all'amministratore, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società Cyberoo S.p.A.

4.2 Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;

- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

4.3 A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni contenute in questo modello);
- accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con l'amministratore, dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla società Cyberoo S.p.A., cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

4.4 L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura. L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che l'ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

4.5 L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

5. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

5.1 L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'amministratore di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001;

5.2 L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dall'amministratore per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

6.1. L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

6.2. Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della società Cyberoo S.p.A. nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;

- eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società Cyberoo S.p.A.;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

6.3 Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e deciderà se proporre all'organismo competente per legge l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dell'autore dell'infrazione, ovvero se archiviare la segnalazione. In caso di avvio del procedimento disciplinare, l'organismo titolare dell'azione sarà tenuto ad informare l'OdV circa gli sviluppi e l'esito del procedimento stesso. In ogni caso l'OdV, in ossequio al regolamento sul "whistleblowing" (compreso nel Modello), agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

6.4 Chiunque viola gli obblighi di riservatezza anzidetti o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante è passibile di sanzioni disciplinari. Il licenziamento, demansionamento etc. conseguenti alle segnalazioni di cui al presente paragrafo sono nulli. A tal fine viene costituito un indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza, a cui nessuno, tranne il suddetto, potrà avere accesso.

Reggio nell'Emilia, 7 gennaio 2025